

**COMUNE DI LUGO**  
**SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina  
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e  
bevande”

**NORME SUL PROCEDIMENTO**

AG\

file: n\gorinia\epubblici\2005\criteri di programmazione\Bozza nuove norme sul procedimento2.doc  
ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2006

# INDICE

## **Capo I Premessa**

Art. 1 Definizioni

## **Capo II**

### **Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

Art. 2 Principi e finalità generali

Art. 3 Unità organizzativa titolare del procedimento

Art. 4 Responsabile del procedimento

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

Art. 7 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

## **Capo III**

### **Norme di gestione del procedimento**

Art. 8 Tipologia dei procedimenti

Art. 9 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Art. 10 Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

Art. 11 Criterio di priorità nell'esame delle domande

Art. 12 Termini di formazione del silenzio-assenso

Art. 13 Termine di conclusione del procedimento

Art. 14 Denunce di inizio attività

Art. 15 Disciplina del subingresso

Art. 16 Attività stagionali

Art. 17 Controlli

## **Capo IV Modulistica**

Art. 18 Modulistica e semplificazioni

## **Capo V**

### **Disciplina dei piccoli trattenimenti**

Art. 19 Definizione dei piccoli trattenimenti

Art. 20 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Art. 21 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Entrata in vigore e norma finale

## **Capo I**

### **Premessa**

#### *Art. 1*

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
- a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
  - e) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
  - f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni;
  - h) per deliberazione regionale n. 2209 del 2004, la deliberazione di giunta regionale 10 novembre 2004, n. 2209 concernente le direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14;
  - g) per deliberazione regionale n. 863 del 2005, la deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2005, n. 863 concernente indicazioni ai comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della legge 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 80/2005.

## **Capo II**

### **Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

#### *Art. 2*

#### *Principi e finalità generali*

1. **A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto**, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività

amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

a) **realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione** circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;

b) **agevolare l'accesso ai documenti amministrativi**, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) **semplificare i procedimenti amministrativi** a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la **predisposizione di adeguata modulistica** per la presentazione delle domande o delle denunce, la **riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni**, **l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento**, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;

d) **definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti**;

e) **fissare i termini di formazione del silenzio-assenso**.

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

#### *Art. 3*

##### *Unità organizzativa titolare del procedimento*

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, **l'unità organizzativa titolare del procedimento** medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione, è il Servizio Commercio e Attività Produttive.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

#### *Art. 4*

##### *Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Commercio e Attività Produttive.

2. Al responsabile del procedimento **spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990**, oltrechè l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, **ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo**.

## Art. 5

### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento provvede, **entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia** da parte del Comune, a dare notizia **dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare**, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscano e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

4. **Nella comunicazione debbono essere indicati:**

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- d) la persona responsabile del procedimento;
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- f) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- h) la data di presentazione dell'istanza o della denuncia;
- i) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, **l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale**, per un periodo di 15 (*quindici*) giorni.

## Art. 6

### *Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare*

1. Nel caso in cui **la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta** in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, **entro 10 (dieci) giorni** dal suo ricevimento, a dare notizia della **interruzione del procedimento**, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a 30 (*trenta*) giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.

2. **Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1**, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) **per le domande**, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota **l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento** e la conseguente archiviazione della pratica;

b) **per le denunce**, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, **diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato** alla denuncia.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, **il termine per la formazione del silenzio-assenso e di quello per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di regolarizzazione**, da parte del soggetto interessato, della domanda o della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 **non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro 10 (dieci giorni)** dal ricevimento della domanda o della denuncia, **i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia**.

5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta ma **non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale**, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (*dieci*) giorni, alla sua regolarizzazione.

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, **non si interrompono i termini** per la formazione del silenzio-assenso, né i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

#### *Art. 7*

##### *Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli*

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdettivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, **deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento**, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 4, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

a) di **prendere visione degli atti** del procedimento;

b) di **presentare documenti, memorie ed opposizioni** che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) **chiedere di essere ascoltati** dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

### **Capo III** **Norme di gestione del procedimento**

#### *Art. 8*

#### *Tipologia dei procedimenti*

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, **sono assoggettati ad autorizzazione in regime di silenzio assenso:**

a) **l'apertura di nuovi esercizi** per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande **assoggettati ai criteri di programmazione** di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 o, in via transitoria, ai parametri numerici di cui alla legge n. 25 del 1996;

b) **il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di cui alla lett. a).**

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003, dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e della deliberazione regionale n. 863 del 2005, **sono assoggettati a denuncia di inizio attività con possibilità quindi di inizio immediato:**

a) **la riduzione della superficie di somministrazione** degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);

b) **l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione** delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

c) **l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione** delle attività incluse fra quelle non assoggettate ai criteri di programmazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003 e di cui al successivo comma 3.

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, **sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione** di cui allo stesso articolo, comma 2, **le attività di somministrazione di cui all'art. 9** della legge regionale n. 14 del 2003 **svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.**

4. Anche **la somministrazione temporanea di alimenti e bevande** è assoggettata a denuncia di inizio attività e partenza immediata di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 nella sua originaria formulazione al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2003, per esigenze di celerità e snellezza burocratica ritenendo che non sussistano particolari motivazioni connesse a valutazioni discrezionali da effettuare.

5. Il dettaglio analitico circa la tipologia dei singoli procedimenti in materia di somministrazione alimenti e bevande è contenuto nell'allegato della determinazione del Dirigente Area Sviluppo Economico n. 1584 del 6 novembre 2003 e s. m. i..

#### Art. 9

##### *Disciplina del procedimento autorizzatorio*

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio sono da presentarsi esclusivamente sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

2. **Entro 10 (dieci giorni) dal ricevimento della domanda**, il responsabile del procedimento comunica il regolare **avvio del procedimento** oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, **interrompe il procedimento** provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto all'art. 6, commi 5 e 6.

3. **Entro 50 (cinquanta) giorni** dalla presentazione della domanda se regolare o dalla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento **provvede all'esame della domanda** in relazione ai seguenti requisiti:

a) **requisiti morali** di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2003 ed artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s., nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) **requisiti professionali** di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

c) **compatibilità con i criteri di programmazione** di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, **prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine fissato per la conclusione del procedimento**, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale con il quale il Comune:

a) **riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali** idonei all'esercizio dell'attività;

b) **dichiara la fattibilità dell'intervento** in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;

c) **assegna al soggetto richiedente un termine**, di norma pari a **6 (sei) mesi, per la realizzazione delle ulteriori condizioni** alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che attengono:

1) al rispetto delle **prescrizioni urbanistiche ed edilizie** ed in particolare, in materia di destinazione d'uso, di conformità edilizia e di agibilità;

2) al **rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria** specificamente previste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione;

3) alla realizzazione delle **condizioni di sorvegliabilità dei locali** di cui al decreto ministeriale n. 564 del 1992.

5. Contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di cui al comma 4, il responsabile del procedimento provvede a **prenotare l'autorizzazione** la quale viene

pertanto distolta dalle disponibilità previste nei criteri di programmazione o, in via transitoria, nei parametri per il rilascio delle autorizzazioni.

6. Il **mancato rispetto del termine** di cui al comma 4, lett. c), salvo proroga per comprovate cause di forza maggiore non imputabili al soggetto interessato, determina la **decadenza del provvedimento di accoglibilità della domanda** ed il conseguente reintegro della disponibilità nei criteri di programmazione o nei parametri per il rilascio delle autorizzazioni.

7. **L’emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina:**

a) **l’interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso e del termine per la conclusione del procedimento;**

b) **l’esclusione**, da parte dell’amministrazione procedente, **di ogni ulteriore intervento di natura discrezionale sul procedimento**, ovvero diverso dalla mera verifica circa la concreta realizzazione delle condizioni di cui al comma 4, lett. c), entro i termini assegnati.

8. L’assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con trasformazione della stessa in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.

9. Viceversa, verificati il rispetto dei tempi e la documentazione attestante le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera c) del precedente punto 4, l’Amministrazione procede, entro 7 (sette) giorni, al rilascio formale del titolo autorizzatorio (atto di ricognizione).

#### *Art. 10*

##### *Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell’esercizio dell’attività*

1. La verifica positiva, in sede di procedimento autorizzatorio, del rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, della compatibilità dell’intervento con i criteri di programmazione *nonché in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali agli effetti delle disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, non esonera in ogni caso il titolare dell’autorizzazione dal rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, anche nel corso dell’esercizio dell’attività.*

2. Qualora nei pubblici esercizi di somministrazione siano installati “macchinari o impianti rumorosi”, deve essere presentata, prima dell’inizio dell’attività, valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge regionale 15/2001 e della deliberazione di G.R. n. 673/2004.

#### *Art. 11*

##### *Criterio di priorità nell’esame delle domande*

1. Le domande per nuove autorizzazioni sono esaminate secondo l'ordine di presentazione, così come risulta dalla **data di apposizione e dal numero di protocollo generale** apposto dall'amministrazione precedente.
2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la **data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione** della stessa.

#### *Art. 12*

##### *Termini di formazione del silenzio-assenso*

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
  - a) procedimenti inerenti l'**apertura di nuovi esercizi**: 60 (*sessanta*) giorni;
  - b) procedimenti inerenti il **trasferimento o l'ampliamento di sede**: 60 (*sessanta*) giorni.

#### *Art. 13*

##### *Termine di conclusione del procedimento*

1. Il **termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori** di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in 60 (*sessanta*) giorni.

#### *Art. 14*

##### *Denunce di inizio attività*

1. Per le attività di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 il cui esercizio è soggetto a **denuncia di inizio attività**, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, **debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività**.
2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione precedente deve **verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti** e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in **60 (*sessanta*) giorni** dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 nella sua formulazione originaria al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2003.

#### *Art. 15*

##### *Disciplina del subingresso*

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a **denuncia di inizio attività** da parte del subentrante.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione procede comunque a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività entro lo stesso termine di 60 (*sessanta*) giorni previsto per il controllo sulla denuncia.

3. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi della deliberazione regionale n. 863 del 2005.

#### *Art. 16*

#### *Attività stagionali*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

#### *Art. 17*

#### *Controlli*

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle **verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali** relativamente ai soggetti interessati;

b) all'effettuazione, **anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione** e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. In caso di **dichiarazioni mendaci o di false attestazioni**, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della **sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale**, nonché all'applicazione delle **sanzioni amministrative** previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

4. Le verifiche e i controlli a posteriori dell'esercizio pubblico, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte delle forze di polizia e del locale Comando di Polizia Municipale

### **Capo IV**

### **Modulistica**

#### *Art. 18*

#### *Modulistica e semplificazione*

1. Le domande e le denunce devono essere presentate all'Amministrazione Comunale utilizzando la modulistica in dotazione al Servizio Commercio e Attività Produttive e pubblicata sul sito del Comune al seguente indirizzo: [www.comune.lugo.ra.it/comune/servizi/commercio\\_att\\_produttive/bar\\_ristoranti/bar\\_ristoranti.asp](http://www.comune.lugo.ra.it/comune/servizi/commercio_att_produttive/bar_ristoranti/bar_ristoranti.asp).

2. Costituisce facoltà (e non più obbligo) l'individuazione del delegato alla somministrazione mediante procura notarile; al riguardo è fatto obbligo di utilizzare la modulistica di cui al primo comma.

## **Capo V** **Disciplina dei piccoli trattenimenti**

### *Art.19*

#### *Definizione dei piccoli trattenimenti*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003 e del punto 8 della deliberazione regionale n. 2209 del 2004, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di **piccoli trattenimenti musicali senza ballo**, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle **attività di somministrazione** di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 **il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività**.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, **si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:**

a) **l'effettuazione di spettacoli**, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) **l'effettuazione di trattenimenti**, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da **non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo**, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 20.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

### *Art. 20*

#### *Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti*

1. Agli effetti dell'art. 19, comma 4, **non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo** l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta **entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:**

a) *Afflusso di persone e capienza del locale al chiuso*

E' consentito un afflusso medio di non oltre 100 persone, da intendersi come **presenza massima di clienti all'interno di ogni sala al chiuso dell'esercizio di**

**somministrazione. Tale limite non è applicabile qualora l'esercizio, per le dimensioni, sia autorizzato per una capienza superiore relativamente all'attività di somministrazione.**

*b) Utilizzo degli spazi interni*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli **spazi interni qualificati come superficie di somministrazione** dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di palchi (sono ammesse piccole pedane) o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

*c) Ingresso gratuito*

L'ingresso all'esercizio **deve essere mantenuto gratuito** e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lett. a), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.

*d) Divieto di maggiorazione dei prezzi*

E' **vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni** rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio.

*e) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi **complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande** ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo.

*f) Aree esterne*

Le attività di spettacolo e trattenimento di cui al presente articolo, possono avvenire anche negli spazi esterni adiacenti l'esercizio di somministrazione sia che trattasi di suolo privato (di cui si ha la disponibilità) sia che si tratti di suolo pubblico in concessione. In tal caso non si applica il limite relativo alle 100 persone, valido esclusivamente per le sale interne.

*g) Limiti alle attività di spettacolo e/o trattenimento e adempimenti*

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, devono essere a tali fini appositamente autorizzate, se in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa di settore cui si fa esplicito rimando.

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'applicazione della disciplina in materia di inquinamento acustico, non sono soggette a particolari limiti

diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione. Qualora però l'attività in questione avvenga all'aperto, negli spazi esterni disponibili, è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Ufficio comunale competente con un anticipo di almeno 7 (*sette*) giorni rispetto all'evento in programma.

#### *Art. 21*

##### *Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico*

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 19 e 20, **non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi**, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì **escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.** in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico, si richiama quanto previsto al secondo comma dell'art. 10; per tutto il resto è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

#### *Art. 22*

##### *Sanzioni*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale 24 marzo 2006, n. 6, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25 (venticinque) a euro 500 (cinquecento)**.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

#### *Art. 23*

##### *Entrata in vigore e norma finale*

1. Il presente regolamento entra in vigore corrispondentemente all'esecutività della delibera di approvazione.

2. Da tale data sono abrogate le norme sul procedimento approvate con deliberazione di G. C. n. 390 del 29 ottobre 2003.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.